



ContiamoCi!



Roma, 9 Novembre 2022

Ai Direttori Generali e ai Direttori Sanitari

**delle RSA
delle AZIENDE SANITARIE LOCALI
delle AZIENDE OSPEDALIERE
degli ALTRI ENTI CONVENZIONATI SSN**

Oggetto: applicazione e portata innovativa dell'art. 7 del Decreto-Legge n.162 del 31 ottobre 2022.

Il Decreto-Legge n.162, emesso il 31 ottobre scorso, all'art. 7, ha anticipato la cessazione dell'obbligo di vaccinazione per i sanitari, precedentemente previsto con scadenza al 31 dicembre 2022, favorendo in tal modo il ritorno ad una normalizzazione della professione sanitaria che dovrebbe altresì corrispondere ad una rinnovata umanizzazione nella risposta alle istanze di cura dei malati, in particolare dei più fragili, bisognosi di protezione sanitaria certamente, ma anche di attenzione alla persona in quanto tale nella sua affettività.

Una cura dell'individuo che solo il ripristino del libero contatto con i propri cari può garantire, costituendo nutrimento del corpo e dello spirito, considerato da tutta la letteratura medica internazionale come il necessario e imprescindibile presupposto per recupero psico-fisico del malato.

L'oramai riconosciuta, ad ogni livello, inefficacia dei vaccini anti covid-19 ad impedire la trasmissione dell'infezione dal virus Sars Cov-2, rende logicamente incompatibile e del tutto inutile l'obbligo di possesso ed esibizione del c.d. *super green pass* per l'accesso alle visite dei pazienti e degli ospiti delle strutture sanitarie.

Se, quindi, il c.d. *super green pass* ha dimostrato la sua fallacia scientifica e finalistica, essendo decaduto normativamente l'obbligo di vaccinazione del personale medico e parasanitario con il richiamato D.L. 162/22, non vi è alcun motivo per non ritenere avvenuta, in conseguenza dell'art. 7, l'abrogazione tacita anche dell'art. 1bis D.L. 44/21 a decorrere dal 2 novembre u.s., dal momento che i soggetti fragili, da tale data, verranno a contatto con personale medico e paramedico non vaccinato.

Conseguentemente, si traduce in una pretesa illogica e costituzionalmente illegittima il mantenimento di un obbligo di vaccinazione, per l'ottenimento di un *pass*, a persone che desiderino accedere a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per far visita, riabbracciare e incontrare i malati e gli anziani, anche non autosufficienti, tenuti lontani dall'affetto e dalle cure dei loro cari per troppo tempo.





Seppure l'obbligo di vaccinazione sia decaduto ovunque, esso continua ad essere mantenuto nelle strutture di cura dove il controllo viene motivato più su concezioni ideologiche e fideistiche che su reali esigenze sanitarie, divenendo una consuetudine ormai innestata nella pratica assistenziale quotidiana.

Con la presente intendiamo sensibilizzare la rimozione di tale prassi disumanizzante e irragionevole che, nonostante il venir meno dei presupposti sanitari e normativi, continua a mantenere radicate le barriere, le discriminazioni, i limiti alla cura del corpo, dell'anima e gli ostacoli al contatto umano e alla realizzazione della persona, nonché alla dignità umana; principi e valori, questi, sapientemente espressi dagli articoli 2, 3 e 32 della nostra Costituzione.

Non possiamo rimanere sordi alle istanze della comunità tutta, dai malati agli anziani ai loro cari, e confidiamo non lo rimangano nemmeno le Autorità a cui ci rivolgiamo con la presente, evitando in coscienza che tali istanze debbano trovare risposta nelle aule giudiziarie, decretando la fine di un reale Stato di Diritto.

Fiduciosi in un pronto e positivo riscontro.

Firmatari:

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)

Avvocati Liberi (ALI)

Di Sana e Robusta Costituzione

Italiani Liberi (ITA.LI)

Il Coraggio dell'Anima

Arbitrium

Comitato Ascoltami

FISI

Agorà Bergamo

UCDL

ContiamoCi

Di.Co.Si. ContiamoCi

